

Scheda tecnico finanziaria

Art. 1

Norma di principio che non reca oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 2

Morfologia degli oneri

La Regione individua una serie di azioni volte alla conservazione, valorizzazione e trasmissione alle future generazioni del patrimonio dialettale da realizzare mediante la promozione di interventi che hanno natura di spesa corrente.

Quantificazione degli oneri

Il presente progetto di Legge prevede oneri esclusivamente in riferimento al presente articolo. La cifra complessiva prevista a carico del Bilancio 2014, come limite massimo di spesa, è di € 50.000.

Si tratta infatti per lo più di interventi promozionali e di studio finanziabili anche con risorse contenute, mentre la costituzione del fondo e dell'archivio di cui all'art.2, comma 2, lett. b), consiste in un'implementazione dell'esistente e dunque non necessita di ingenti stanziamenti.

Copertura degli oneri previsti

La copertura è assicurata mediante la riduzione della dotazione finanziaria di cui all'U.P.B 1.6.5.2.27100 – Promozione di attività culturali – .

Artt. 3 e 4

Non prevedono oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione in quanto i presenti articoli attengono alla modalità di gestione degli interventi di cui all'art. 2 ed a cui si rimanda per la quantificazione degli oneri ed alla relativa copertura.

Art. 5

Non sono previsti oneri aggiuntivi in quanto si istituisce il Comitato scientifico e si esplicita la non onerosità dello stesso.

Art. 7

Non comporta ulteriori oneri in quanto le attività previste rientrano nell'ambito delle funzioni ordinariamente svolte dalle strutture regionali competenti.

Modalità di copertura per gli anni successivi all'esercizio in corso:

Per gli esercizi successivi al 2014 la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati nella UPB e relativo capitolo del bilancio regionale, a norma dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.